

Codice A1419A

D.D. 28 dicembre 2021, n. 2223

**"ASSOCIAZIONE BARETTI", con sede in Torino (TO). Approvazione del nuovo Statuto.**



**ATTO DD 2223/A1419A/2021**

**DEL 28/12/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale**

**OGGETTO:** “ASSOCIAZIONE BARETTI”, con sede in Torino (TO). Approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

il Presidente della “ASSOCIAZIONE BARETTI”, C.F. 08495900014, con sede in Torino (TO), via Baretto n. 4, ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto dell’Associazione con nota acquisita al protocollo regionale con n. 37333 del 22.10.2021;

l’Associazione medesima risulta essere stata iscritta in data 23.03.2009 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 908;

l’Assemblea dei Soci ha deliberato la modifica dello Statuto, come da atto a rogito del Dott. Riccardo Cinque, notaio in Torino, rep. n. 38742 del 30.09.2021, registrato presso l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Torino I il 05.10.2021, al n. 49236, al fine di:

- adeguarlo a quanto dispone il D.Lgs. n.117/2017 – Codice del Terzo Settore;

- introdurre la specifica che il diritto di voto, in caso di soci minori di età, deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi;

-modificare la disciplina delle deleghe rilasciabili dagli associati in occasione delle Assemblee;

vista la comunicazione di sospensione del procedimento, di cui alla nota prot. n. 41514 del 23.11.2021, nella quale Regione Piemonte richiedeva l’integrazione della documentazione inoltrata, riscontrata con note prot. n. 43165 del 02.12.2021, n. 44428 del 15.12.2021 e n. 45624 del 23.12.2021;

preso atto che la denominazione dell'Associazione in oggetto sarà integrata con l'acronimo "ETS" solo successivamente e per effetto dell'iscrizione della stessa presso il Registro Unico del Terzo Settore;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

visto il D.Lgs. n. 117/2017;

tutto ciò premesso

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

## **DETERMINA**

di autorizzare l'iscrizione al n. 908 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto della "ASSOCIAZIONE BARETTI", con sede in Torino (TO), prevedendo inoltre che, allorquando avverrà l'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. n. 117/2017, la denominazione dell'Associazione sarà integrata dall'acronimo "ETS". Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,  
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

**Allegato "B" al Repertorio n.38742-22502**

**STATUTO**

**Art. 1 Denominazione**

E' costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

**"ASSOCIAZIONE BARETTI - Ente del Terzo Settore",**  
siglabile **"ASSOCIAZIONE BARETTI ETS".**

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, da istituirsi ai sensi del D. Lgs.117/2017 l'associazione avrà l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico; fino a tale momento l'associazione manterrà la denominazione "ASSOCIAZIONE BARETTI".

**Art. 2 Sede**

L'Associazione ha sede in Torino.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, potrà variare la sede sociale, purchè nell'ambito dello stesso Comune senza che ciò comporti modifica dello statuto.

Nei modi di legge, l'Associazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, sedi operative, delegazioni o rappresentanze sia in Italia sia all'estero, per meglio svolgere le proprie attività.

**Art. 3 Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, osservando le disposizioni dettate dallo Statuto.

**Art. 4 Finalità e Attività**

L'Associazione persegue il fine della promozione, dell'educazione culturale, e dello sviluppo creativo nei linguaggi espressivi contemporanei e non ha fini di lucro.

L'Associazione persegue il fine della solidarietà interetnica e non ha fini di lucro.

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere attività culturali, artistiche e ricreative, nonché servizi, per favorire l'incontro tra le diverse culture di coloro, italiani e stranieri, che abitano il territorio cittadino, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile della comunità.

L'associazione opera nel territorio della Regione Piemonte. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, artistiche, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una crescita contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori in intervento dell'Associazione.

L'Associazione esercita attività di interesse generale per

il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera d)];
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive modificazioni, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera e)];
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera f)];
- formazione universitaria e post-universitaria, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera g)];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera i)];
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera j)];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera l)];
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo

Settore [lettera m]);

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera p)];

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera v)];

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera w)];

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera z)].

Al fine di svolgere le proprie attività sociali l'Associazione potrà reperire strumenti, attrezzature, spazi e strutture ricettive, acquisite in locazione o con godimento ad altro titolo, da destinare ad uso ed utilizzo dei soci o di persone da questi indicate al fine di conseguire e condividere le finalità sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione inoltre potrà assumere la gestione di circoli ricreativi, bar, locali di somministrazione di alimenti e bevande in genere, anche con distributori automatici, sempre nel rispetto delle finalità istituzionali, sia con i caratteri della continuità che con quelli della temporaneità e stagionalità.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività di carattere editoriale (ad esclusione dell'edizione di quotidiani e/o periodici) e discografico e provvedere in proprio o tramite terzi alla distribuzione di pubblicazioni, opere discografiche e qualsiasi opera dell'intelletto, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore, oltre ad occuparsi di produzioni teatrali e di qualsiasi forma di arte/performance dal vivo, commercio, produzione e coproduzione, distribuzione e promozione di opere cinematografiche e/o televisive, di lungometraggio e cortometraggio, audiovisivi di ogni natura e genere, dischi e/o musicali e/o musicassette a nastro e/o cd rom e/o dvd e merchandising, relativamente alle produzioni cinematografiche o televisive o alle colonne sonore delle stesse con espressa esclusione dell'attività di emittente di programmi radiotelevisivi ai sensi delle Leggi n. 233/1990 e n. 249/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 5 Associati**

Il numero degli associati è illimitato.

Sono associati le persone e gli Enti la cui domanda scritta di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo e che versino, all'atto dell'ammissione, la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita.

Gli Associati sono suddivisi in tre categorie:

- sono ammessi a far parte dell'Associazione con lo status di associato fondatore tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- possono essere ammessi a far parte dell'Associazione con lo status di associato ordinario tutte le persone che condividano finalità ed ispirazioni sociali;
- possono essere ammessi a far parte dell'Associazione con lo status di associato collettivo gli Enti pubblici e privati non aventi finalità lucrative.

I minorenni possono diventare soci dell'associazione, tramite domanda presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

#### **Art. 6 Ammissione Associati**

Gli aspiranti associati devono presentare domanda al Consiglio Direttivo; entro trenta giorni dalla presentazione il Consiglio Direttivo prenderà in esame le domande di ammissione e delibererà sulle stesse secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

Il Consiglio Direttivo può rifiutare l'ammissione, dandone comunicazione al richiedente, e l'eventuale rifiuto non potrà dar luogo ad alcun diritto di reclamo o impugnativa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da

tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di associato diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, il nuovo associato verrà annotato nel Libro degli associati.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

#### **Art. 7 Diritti degli associati**

Gli associati maggiorenni hanno tutti uguali diritti.

Gli associati hanno diritto a:

- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche;
- votare in Assemblea, se iscritti, dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati aggiornato al momento della convocazione e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati che abbiano pagato la quota associativa almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

In caso di socio minore d'età l'esercizio del diritto di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

#### **Art. 8 Doveri degli associati**

Gli associati sono obbligati:

- a corrispondere la quota di ammissione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini da determinarsi dal Consiglio Direttivo di anno in anno;
- al rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto, delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione e dell'eventuale regolamento interno;
- a tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati e con l'Associazione, che con i terzi.

#### **Art. 9 Elettorato attivo e passivo**

Tutti gli associati, dal momento dell'ammissione, godono del diritto di partecipare alle assemblee, nonché del diritto all'elettorato attivo e, se maggiori di età, anche passivo.

In caso di socio minore d'età l'esercizio del diritto di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato come previsto nell'articolo 15 del presente statuto.

#### **Art. 10 Perdita della qualifica di associato**

La qualità di associato si perde in conseguenza di recesso, decadenza, esclusione o caso di morte. Oltre che nei casi di legge, l'associato può recedere con effetto immediato con semplice comunicazione diretta al Consiglio Direttivo.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti degli associati che abbiano perso i requisiti per rimanere tali.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle delibere adottate dagli organi sociali;
- b) che si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o della quota di partecipazione annuale;
- c) che abbia una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Associazione;
- d) che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali all'Associazione, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

L'esclusione diventa efficace nel giorno di comunicazione della relativa delibera dell'associato.

Le controversie che insorgessero fra gli associati e l'Associazione in merito ai provvedimenti di cui sopra saranno demandati alla decisione del collegio arbitrale.

#### **Art. 11 Volontario e attività di volontariato**

Ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche, l'ente del terzo settore può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuto ad iscrivere in un proprio registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun

modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, purchè non superino l'importo di euro 10,00 (dieci virgola zerozero) giornalieri ed euro 150,00 (centocinquanta virgola zerozero) mensili e l'organo sociale competente delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

#### **Art. 12 Patrimonio**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- lasciti e donazioni in genere;
- quote sociali;
- da contributi ed elargizioni di Enti pubblici e privati;
- dagli eventuali avanzi di gestione;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

L'Assemblea delibera sull'utilizzazione degli avanzi di gestione, che deve essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Ai sensi dell'articolo 87, comma 7, del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, ai fini della qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all'articolo 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo DPR n. 600/1973.

#### **Art. 13 Bilancio**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zerozero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

#### BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 (uno) milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonchè agli

associati.

#### **Art. 14 Gli organi sociali**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo e i Revisori dei Conti (ove necessario o previsto dalla legge).

#### **Art. 15 Assemblea**

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano tutti gli associati, ancorché assenti, dissenzienti o astenuti. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea, ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, salvo non sia attribuita la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **Art. 16 Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno da trattare e l'eventuale data di seconda convocazione. Alla convocazione provvede il Consiglio Direttivo, su sua iniziativa, ovvero su richiesta motivata di almeno un quinto di tutti gli associati.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve avvenire con apposito avviso affisso presso la sede e pubblicato nel sito internet dell'Associazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e tramite avviso di convocazione fatto pervenire ai soci con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne il ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'assemblea, con l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno.

La seconda convocazione deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi per alzata di mano, salvo diversa delibera dell'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

La presidenza dell'Assemblea è affidata al Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, al Vicepresidente.

L'assemblea nomina un segretario verbalizzante e, ove necessari, due scrutatori.

L'Assemblea Ordinaria dell'Associazione viene convocata almeno una volta all'anno, entro il trenta giugno, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà di tutti gli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile la presenza di almeno un terzo degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti.

Per la delibera di scioglimento è necessario sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole dei tre

quarti degli associati.

Per le votazioni si procederà con il sistema di voto palese per alzata di mano, salvo diversa delibera dell'assemblea.

È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché con mezzi che consentano di accertare l'identità e la legittimazione dell'Associato e sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea potrà svolgersi per audio o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Ogni associato avente diritto di intervenire all'Assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da un altro associato.

In caso di socio minore di età il diritto di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Ogni associato non può rappresentare più di tre associati assenti.

Delle delibere assembleari verrà redatto verbale a cura del Presidente e del Segretario.

#### **Art. 17 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea.

I suoi membri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed il Vicepresidente, con la maggioranza dei 3/4 dei voti dei presenti.

Venendo meno un membro del Consiglio Direttivo, per rinuncia all'incarico o altro, gli altri consiglieri provvederanno a sostituirlo, a meno che ritengano attendere la successiva Assemblea per la nomina. Il consigliere cooptato rimarrà in carica sino alla prima assemblea utile, la quale dovrà provvedere alla nomina del consigliere venuto meno. Il consigliere così nominato rimarrà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Il venir meno della maggioranza dei consiglieri produrrà la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, di talché l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

Ciascun Associato che ne abbia diritto può presentare la propria candidatura entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente l'Assemblea Elettiva.

#### **Art. 18 Poteri Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta pertanto al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) assumere e promuovere, entro i limiti delle disponibilità finanziarie, le iniziative che ritenga opportune per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- c) stipulare gli atti ed i contatti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- d) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa;
- e) compiere tutti gli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea;
- f) redigere il bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo da sottoporre all'Assemblea. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento;
- g) deliberare circa l'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- h) proporre e determinare la quota di ammissione al cui versamento sono tenuti tutti i nuovi associati e la quota annuale di partecipazione, da sottoporre all'Assemblea;
- i) predisporre gli strumenti operativi volti al miglior funzionamento dell'Associazione, in ossequio alle disposizioni statutarie;
- j) delegare ai singoli consiglieri poteri di amministrazione e rappresentanza per singoli atti o categorie di atti;
- k) attribuire a terzi procuratori particolari o speciali incarichi.

Il Consiglio Direttivo è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 19 Presidente e Vicepresidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, di fronte a terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

In particolare il Presidente provvede:

- a) a convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- b) a sottoscrivere gli atti ufficiali relativi all'attività sociale;
- c) a convocare l'Assemblea degli associati, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un quinto degli associati;
- d) a coordinare l'attività dell'Associazione impartendo le opportune disposizioni;
- e) a nominare terzi procuratori per particolari o speciali incarichi previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di assenza o impedimento esercitandone i rispettivi poteri.

#### **Art. 20 Adunanze Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo riterrà opportuno e quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri; esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono riportate in verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art.21 Organo di controllo**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 22 Organo di Revisione legale dei conti**

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 23 Libri sociali**

L'associazione, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e aderenti tenuto;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

#### **Art. 24 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **Art. 25 Collaborazioni**

L'Associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici, nonché con altri soggetti privati, per la realizzazione delle proprie finalità culturali e di solidarietà.

#### **Art. 26 Assicurazione degli associati volontari**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

#### **ART. 27 Responsabilità dell'associazione**

Ai sensi dell'articolo 28 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del D. Lgs. 27

gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

**Art. 28 Scioglimento**

La delibera di scioglimento dell'Associazione dovrà essere presa dall'Assemblea Straordinaria.

Per la delibera di scioglimento è necessario sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'assemblea in tal caso designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione dovrà essere devoluto per fini di solidarietà sociale ad altra Associazione operante in tale settore di attività, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'«Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore» e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

**Art. 29 Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dallo Statuto si rinvia alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**Art. 30 Norma transitoria**

Il riferimento, nel presente statuto, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si intenderà efficace a decorrere dall'operatività del medesimo.

IN ORIGINALE FIRMATO

Cristina VOGHERA

RICCARDO CINQUE